

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-857 del 22/02/2022
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Societa' HERA S.p.A. con sede legale nel Comune di Bologna, Viale Berti Pichat n. 2/4 ed impianto di depurazione nel Comune di Argenta (FE), Via Argine Marino, n. 2/C - Agglomerato Argenta - codice AFE0001. Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) per la modifica dell'attivita' di raccolta e depurazione delle acque reflue urbane, autorizzata con atto di A.U.A. n. DET-AMB-2018-1140 del 05.03.2018, come modificato con atto n. DET-AMB-2019-5587 del 04.12.2019 e con atto n. DET-AMB-2021-2821 del 03.06.2021.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-914 del 22/02/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno ventidue FEBBRAIO 2022 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Sinadoc 32223/2021/MB/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Società **HERA S.p.A.** con sede legale nel Comune di Bologna, Viale Berti Pichat, n. 2/4 ed impianto di depurazione nel Comune di Argenta (FE), Via Argine Marino, n. 2/C - **Agglomerato Argenta - codice AFE0001. Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)** per la modifica dell'attività di **raccolta e depurazione delle acque reflue urbane**, autorizzata con atto di A.U.A. n. DET-AMB-2018-1140 del 05.03.2018, come modificato con atto n. DET-AMB-2019-5587 del 04.12.2019 e con atto n. DET-AMB-2021-2821 del 03.06.2021.

LA RESPONSABILE

VISTA la nota della Società HERA S.p.A., Prot. n. 0105409/21 del 22.11.2021 (Prot. Arpae n. PG/2021/179298 del 22.11.2021), di *Trasmissione documentazione per modifica sostanziale AUA agglomerato AFE0001 Argenta (FE) - Via Argine Marino Atti n. 1140 del 05.03.2018 - 5587 del 04.12.2019 e 2821 del 03.06.2021*;

VISTA l'istanza allegata alla nota Prot. n. 0105409/21 sopra citata, presentata dalla stessa Società nella persona di Gelli Paolo in qualità di Procuratore Speciale di HERA S.p.A., con sede legale nel Comune di Bologna, Viale Berti Pichat n. 2/4, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, per la **modifica sostanziale** dell'attività di raccolta e depurazione delle acque reflue urbane riguardante l'**Agglomerato di Argenta - codice AFE0001**, attualmente autorizzata con atto di A.U.A. n. DET-AMB-2018-1140 del 05.03.2018 e successive modifiche come sopra indicato;

CONSIDERATO che la suddetta istanza è stata presentata dalla Società per la modifica sostanziale dell'attività, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, con modifica della sola matrice ambientale scarichi idrici, autorizzata con l' A.U.A. succitata, in quanto la stessa

Società, nella nota Prot. n. 0105409/21 precedentemente citata, dichiara che *la rete fognaria dell'agglomerato di Boccaleone AFE 0008 sarà collegata alla rete fognaria di Argenta che recapita i reflui al depuratore di Argenta sito in Via Argine Marino;*

CONSIDERATO che con l'atto di A.U.A. n. DET-AMB-2018-1140 del 05.03.2018 è stato autorizzato l'impianto di depurazione con potenzialità massima di 18.000 A.E., a servizio di pubbliche fognature dell'Agglomerato di Argenta e S. Biagio, con scarico fognario esistente ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i con caratteristiche per le quali si applicano le disposizioni previste dal D.Lgs n. 152/06, per gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiori a 2.000;

VISTO il D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

VISTA la Legge 7 Aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni";

VISTA la Legge Regionale 30 Luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

VISTI:

- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
- la L.R. n. 5/06;
- la L.R. n. 21/2012;
- la L. n. 447/95;

VISTE altresì:

- la Delibera di G.R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
- la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
- la Delibera di G.R. n. 2236/2009 “Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art. 272, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 152 del 3 Aprile 2006 - Norme in materia ambientale”, come modificata in particolare dalla Delibera di G.R. n. 995/2012 “Integrazioni e modifiche alla D.G.R. 2236/2009 - Approvazione degli allegati relativi all'Autorizzazione di Carattere Generale per le linee di trattamento fanghi connesse ad impianti di depurazione acque”.

VISTA la D.G.R. n. 201 del 22.02.2016. “Approvazione della Direttiva concernente *Indirizzi all'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi idrici e rifiuti ed agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane*”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 15 Aprile 2019, n. 569: “Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alla D.G.R. n. 201/2016 e approvazione delle direttive per i

procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti”; che individua l'Agglomerato cod. **AFE0001** con il nome “**Argenta**” - consistenza **9143 Abitanti Equivalenti** e l'agglomerato cod. **AFE0008** con il nome “**Boccaleone**” nel Comune di Argenta - consistenza **496 Abitanti Equivalenti**;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 20 Dicembre 2021, n. 2153: “Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alle DGR 201/2016 e 569/2019 e approvazione delle disposizioni relative alle verifiche di compatibilità idraulica nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti”;

PRESO ATTO che fino alla data di rilascio del presente atto, per l'agglomerato di Argenta e San Biagio e per l'agglomerato di Boccaleone, sono regolarmente in vigore i seguenti atti, precedentemente citati:

- Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. n. DET-AMB-2018-1140 del 05.03.2018 per l'esercizio dell'attività di “raccolta e depurazione di acque reflue urbane con scarico nel Canale Fossa Marina”, con impianto di depurazione nel Comune di Argenta (FE), Via Argine Marino n. 2/C, come modificato con atto n. DET-AMB-2019-5587 del 04.12.2019 e con atto n. DET-AMB-2021-2821 del 03.06.2021;
- Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. DET-AMB-2017-5740 del 25.10.2017, per l'esercizio dell'attività di “raccolta e depurazione delle acque di scarico”, con impianto di depurazione nel Comune di Argenta (FE), località Boccaleone, Via Morandi n. 8;

VERIFICATO che la Società HERA S.p.A., per l'impianto in oggetto, relativamente alla matrice "emissioni in atmosfera" risulta autorizzata in forma tacita dalla Provincia di Ferrara, con nota della stessa Provincia, Prot. n. 74491 del 12.09.2012, di "Adesione all'Autorizzazione di Carattere Generale – Attività di cui all'art. 272, comma 2 della Parte Quinta del D.Lgs 152/06 e L.R. 1 Giugno 2006 n. 5", nel rispetto dei limiti di emissione e prescrizioni previsti dalla D.G.R. n. 2236/2009, così come modificata dalla D.G.R. n. 1769/210 e dalla D.G.R. n. 995/2012 e che tale Adesione risulta essere in scadenza al 31.07.2022;

VISTA la nota dello scrivente Servizio di Arpae, Prot. n. PG/2021/186544 del 03.12.2021 di avvio del procedimento amministrativo e invio della documentazione al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, con richiesta di parere, informando l'Unione dei Comuni Valli e Delizie, l'Agenzia ATERSIR, la Regione Emilia Romagna e il Servizio Territoriale di Arpae-Ferrara;

VISTA la nota dello scrivente Servizio di Arpae, Prot. n. PG/2021/186570 del 03.12.2021, di richiesta a HERA S.p.A., di presentare una relazione/tabella con l'elenco dei punti di scarico delle acque meteoriche, la loro ubicazione e i relativi corpi idrici ricettori;

VISTA la nota di HERA S.p.A. Prot. n. 011238 del 14.12.2021, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2021/191495 del 14.12.2021, con cui ha comunicato che i punti di scarico delle acque meteoriche sono invariati rispetto agli atti in essere;

VISTA la nota del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, Prot. n. 20097 del 27.12.2021, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2021/199134 del 27.12.2021, con cui comunica che per poter completare le valutazioni di competenza in materia di Polizia idraulica e per rilasciare il proprio parere di competenza, ha necessità di richiedere informazioni aggiuntive riguardanti la realizzazione del nuovo impianto di sollevamento da realizzare a Boccaleone e, nello specifico, la

presentazione di un elaborato (pianta e sezioni) che riporti le distanze dell'impianto in argomento dalle pertinenze dello scolo consorziale Sentieri Bocca Bosco.

Nella stessa nota il Consorzio precisa quanto segue: "Le opere oggetto del procedimento autorizzativo in esame, riguardanti la dismissione del depuratore di acque reflue a servizio della frazione di Boccaleone e la posa di una nuova linea in pressione per il collettamento delle stesse al depuratore di Argenta interferiscono, in alcuni punti, con la linea idraulica demaniale in gestione a questo Consorzio denominata Scolo Tampellina (parallelismi e attraversamento sub-alveo). Le sopracitate interferenze risultano essere già state regolarmente autorizzate dallo scrivente Consorzio, mediante rilascio di regolare atto di concessione precaria onerosa (n. 401380 – prot. 12655 del 20.08.2019), previa domanda inoltrata da Hera [...];

VISTA la nota dello scrivente Servizio di Arpae, Prot. n. PG/2021/200713 del 30.12.2021, di richiesta integrazioni trasmessa a HERA S.p.A., allegando la nota del Consorzio, Prot. n. 20097/2021, sopra citata;

VISTA la nota di HERA S.p.A. Prot. n. 0004451/22 del 18.01.2022, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2022/7518 del 18.01.2022, con cui ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta dal Consorzio;

VISTA la nota del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, Prot. n. 1840 del 28.01.2022, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2021/199134 del 27.12.2021, con cui comunica che per gli aspetti di propria competenza ha ritenuto esaustive le integrazioni trasmesse da Hera S.p.A. ed esprime il proprio parere favorevole nel rispetto della documentazione inoltrata e a condizione che per ogni nuova opera prevista nella fascia di metri 10,00 dal ciglio del condotto Sentieri Boccabosco, venga

presentata specifica richiesta di autorizzazione ai sensi del RD 368/1904 su apposita modulistica scaricabile dal sito del Consorzio;

VISTA la Planimetria “Bacino fognario di Argenta” allegata all’istanza da cui, in particolare, si rileva che l’agglomerato presenta gli scaricatori di piena di seguito riportati:

SCOLMATORI	CORPO IDRICO RICETTORE
Scolmatore S1 Via Patuzza	Scolo Pioppara
Scolmatore S2 Via Morari	Scolo Galvino
Scolmatore S3 Via Amendola	Scolo Prefitta
Scolmatore S4 Via Pecora	Scolo Prefitta
Scolmatore S5 Via Reni	Scolo Fondo di Po
Scolmatore S6 Via Copernico	Scolo Olmo -Trampellina
Scolmatore S7 Via Canove	Scolo Olmo -Trampellina
Scolmatore S8 Via del Fitto	Scolo Olmo -Trampellina
Scolmatore S9 Via Morari	Scolo Galvino
Scolmatore S10 Strada Morandi	Condotto Comunale Doccia

Sono inoltre presenti i seguenti scarichi di drenaggio acque meteoriche nei corpi idrici superficiali:

SCARICHI RETE BIANCA	CORPO IDRICO RICETTORE
Scarico SC1 Via Buriona	Scolo Parata
Scarico SC2 Via Buriona	Scolo Parata
Scarico SC3 Via Da Vinci	Scolo Fondo di Po
Scarico SC4 Via Fermi	Scolo Fondo di Po
Scarico SC5 Via Bulgarina	Scolo Mantovana
Scarico SC6 Strada Sant'Antonio	Scolo Visella
Scarico SC7 Via Copernico	Scolo Tampellina
Scarico SC8 Strada Sant'Antonio	Scolo Tampellina
Scarico SC9 Strada Sant'Antonio	Scolo Tampellina

Scarico SC10	Strada Sant'Antonio	Scolo Sant'Antonio
Scarico SC11	Via Argentani Caduti sul Lavoro	Scolo Tampellina
Scarico SC12	Via Argentani Caduti sul Lavoro	Scolo Tampellina
Scarico SC13	Via Argentani Caduti sul Lavoro	Scolo Tampellina

VERIFICATO che, per quanto riguarda l'Agglomerato di Boccaleone, l'intervento proposto rientra nei progetti previsti dalla D.G.R. n. 201/2016, dalla successiva D.G.R. n. 569/2019 e dalla D.G.R. n. 2153/2021 con priorità 1A nella tabella degli agglomerati di consistenza compresa tra i 200 e i 1.999 AE;

VISTO il programma ATERSIR approvato dal Consiglio d'Ambito in data 19 dicembre 2016, con il quale tra l'altro, è stato aggiornato il Programma degli interventi dei piani precedentemente approvati, che prevede la realizzazione del collegamento degli scarichi dell'agglomerato di Boccaleone alla rete esistente, afferente al depuratore di Argenta, e la dismissione dell'impianto di Boccaleone;

RITENUTE ancora valide le istruttorie e relativi pareri e quindi le prescrizioni dei titoli abilitativi in materia ambientale contenute negli atti sopra citati, non oggetto di modifica;

CONSIDERATO che con l'atto n. 1140/2018, è stato in particolare autorizzato l'utilizzo del sistema di disinfezione ad UV, limitandolo al solo periodo irriguo, anche alla luce della campagna analitica condotta da HERA sul corpo recettore Canale Fossa Marina, con impianto di disinfezione fermo, che ha evidenziato che non si sono verificate criticità rispetto al parametro Escherichia Coli;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'agglomerato di Argenta (cod. AFE

0001 che ricomprende l'abitato di San Biagio) e l'agglomerato di Boccaleone (cod. AFE 0008), serviti dall'impianto di depurazione ubicato nel Comune di Argenta (FE), Via Argine Marino n. 2/C;

DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° Gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 Luglio 2015, n. 13;

DATO ATTO che con D.D.G. n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/2015, con invio alla Giunta Regionale;

DATO ATTO che con D.G.R. della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 70/2018;

DATO ATTO che la Ditta HERA S.p.A., con la nota Prot. n. 0105409/2021 precedentemente citata ha anche trasmesso la dichiarazione sostitutiva relativa all'assolvimento dell'imposta di bollo, conservando la marca da bollo numero identificativo 01191518610194 del 15.03.2021, assieme al presente atto;

DATO ATTO che con D.D.G. n. 102/2019 è stato conferito alla sottoscritta, incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;

DATO ATTO che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. n. 59/2013, è la Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone, titolare dell'Incarico di Funzione "AUA ed Autorizzazioni settoriali";

A D O T T A

l'**Autorizzazione Unica Ambientale**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, da rilasciare alla Società **HERA S.p.A.**, C.F. n. 04245520376 e P.IVA n. 03819031208, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Bologna, Via Berti Pichat n. 2/4, per l'esercizio dell'attività di **raccolta e depurazione delle acque reflue urbane**, a servizio dell'**Agglomerato di Argenta** (con San Biagio) - **codice AFE0001** e dell'**Agglomerato di Boccaleone – codice AFE 0008**, con recapito all'impianto di depurazione ubicato nel Comune di Argenta (FE), Via Argine Marino, autorizzato con atto di A.U.A. n. DET-AMB-2018-1140 del 05.03.2018, come modificato con atto n. DET-AMB-2019-5587 del 04.12.2019 e con atto n. DET-AMB-2021-2821 del 03.06.2021.

1) Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06	Arpae

2) Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. La rete fognaria e i sistemi di depurazione devono corrispondere a quelli rappresentati negli elaborati uniti a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "1"**, **Allegato "2"** e **Allegato "3"**;
2. Lo scarico fognario dell'impianto di depurazione di Via Argine Marino, Comune di Argenta, nel corpo idrico ricettore Fossa Marina, di cui alle planimetrie unite al presente atto quali parti integranti sotto le voci **Allegato "1"** e **Allegato "3"**, **deve rispettare i limiti di accettabilità previsti dalle Tabelle 1 e 3 dell'allegato 5, alla Parte Terza, del D.Lgs. n. 152/06**;
3. Lo scarico dell'impianto di depurazione deve **rispettare il limite di accettabilità di 5.000 UFC/100ml**, del parametro **Escherichia coli**, **solo per il periodo che va dal 15 Marzo al 15 Ottobre di ogni anno**.
4. **Il sistema di disinfezione deve risultare attivo nel periodo di cui al punto 3 sopracitato. Lo stesso dovrà essere mantenuto in efficienza anche nel restante periodo di non utilizzo, in quanto dovrà comunque attivarsi in caso di esplicita e motivata richiesta da parte degli Enti**;
5. L'Ente gestore deve effettuare autocontrolli, secondo le metodologie previste dal sopramenzionato allegato 5, alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni allo scarico dell'impianto e alle acque in entrata. I dati risultanti dalle analisi devono essere trasmessi all'Arpae di Ferrara;
6. Gli autocontrolli sopramenzionati dovranno essere eseguiti nel rispetto della normativa vigente e del Protocollo d'Intesa regionale per il controllo degli scarichi di impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei casi ivi previsti;

7. Il titolare dell'autorizzazione deve tenere un registro nel quale devono essere annotate le operazioni di manutenzione e le verifiche delle condizioni di funzionamento dell'impianto;
8. Gli scaricatori di piena, citati in premessa e indicati nella planimetria allegata al presente atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "3"**, a servizio di questa rete fognaria, devono essere mantenuti costantemente accessibili per la manutenzione da parte del gestore e per eventuali ispezioni atte a verificarne il corretto funzionamento e devono essere dimensionati in modo tale da impedire, in caso di evento meteorico, il versamento diretto, nel corpo idrico ricettore, delle acque pluviali sino ad un volume pari a tre volte la portata media oraria di tempo secco;
9. Gli scarichi di acque bianche, citati in premessa e indicati nella planimetria allegata al presente atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "3"**, a servizio di questa rete fognaria, devono essere utilizzati esclusivamente per sgrondare le acque meteoriche;
10. L'impianto di depurazione non dovrà recare nocimento a persone o a cose, in particolare per gli odori e aerosol;
11. E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse;
12. La rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso;
13. In occasione di manutenzioni ordinarie e straordinarie si dovranno adottare, qualora sia possibile tecnicamente e a livello gestionale, misure alternative all'utilizzo del by-pass, smaltendo i reflui mediante conferimento degli stessi ad altro impianto;

14. Le modalità di scarico nel corso d'acqua devono evitare il verificarsi di possibili pregiudizi per la salute e l'Ambiente, quali percolazioni incontrollate, inconvenienti igienici, ristagni a cielo aperto, proliferazioni di insetti, con particolare attenzione al periodo in cui il corpo idrico ricevente dello scarico ha portata nulla;
15. Il punto assunto per il campionamento ed il controllo dello scarico dell'impianto di depurazione, nella planimetria allegata (**Allegato "2"**) deve essere mantenuto costantemente accessibile per gli accertamenti;
16. E' fatto divieto di raggiungere i limiti di accettabilità previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo;
17. Il controllo va effettuato in un pozzetto di campionamento posto immediatamente a monte di ogni scarico finale nel corpo ricevente, autorizzato con il presente atto, che dovrà essere mantenuto costantemente accessibile per gli accertamenti da parte degli Organi di controllo. Tra il pozzetto di campionamento ed il punto di scarico non dovranno essere presenti altri scarichi soggetti ad autorizzazione ai sensi della normativa vigente;
18. Ogni pozzetto di ispezione e controllo dovrà essere munito di coperchio a perfetta tenuta, con un solo ingresso ed una sola uscita dei reflui e tra le due condotte dovrà esserci una differenza di quota tale da permettere il campionamento del refluo a caduta. L'apertura per il campionamento dovrà avere dimensione tra i 50X50 e 60X60 cm. per permettere agli operatori di eseguire il campionamento in sicurezza;
19. La Ditta dovrà assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc) del pozzetto d'ispezione onde consentire il prelievo dei reflui in tempi brevi;
20. La rete fognante, parimenti agli altri manufatti quali tubazioni, sistemi di depurazione e trattamento, pozzetti di raccordo e pozzetti di campionamento, dovranno sempre essere

mantenuti in perfetta efficienza e liberi da sedimenti, al fine di permettere il regolare deflusso dei reflui, la loro depurazione ed al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso;

21. In caso di eventuali malfunzionamenti o inconvenienti che abbiano ricadute sugli scarichi idrici, la Ditta dovrà immediatamente comunicare ad Arpae e all'Unione dei Comuni Valli e Delizie, entro 24 ore, l'evento accidentale, le cause e le modalità di ripristino adottate.
22. La Società HERA S.p.A. deve rispettare la prescrizione indicata nel parere del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, Prot. n. 1840 del 28.01.2022, citato in premessa, che si riporta:
 - per ogni nuova opera prevista nella fascia di metri 10,00 dal ciglio del condotto Sentieri Boccabosco venga presentata specifica richiesta di autorizzazione ai sensi del RD 368/1904 su apposita modulistica scaricabile dal sito del Consorzio;
23. La Società HERA S.p.A. deve comunicare a questa Agenzia la data dell'avvenuto collegamento dell'agglomerato di Boccaleone alla rete fognaria di Argenta, che recapita i reflui al depuratore di Via Argine Marino e la data di dismissione dell'impianto di Boccaleone;
24. La Società HERA S.p.A. è tenuta a presentare, almeno 60 giorni prima della scadenza dell'Adesione all'Autorizzazione di Carattere Generale, la richiesta di "modifica non sostanziale" del presente atto, al fine di ricomprendere nell'Autorizzazione Unica Ambientale, anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

Il presente provvedimento:

- **SOSTITUISCE**, dalla data di rilascio del presente atto da parte di Arpae, alla Società HERA S.p.A., l'**Autorizzazione Unica Ambientale**, atto n. **DET-AMB-2018-1140 del 05.03.2018** e i

successivi atti di modifica n. DET-AMB-2019-5587 del 04.12.2019 e n. DET-AMB-2021-2821 del 03.06.2021, per l'attività di raccolta e depurazione acque reflue urbane - Agglomerato di Argenta;

- REVOCA, dalla data di rilascio del presente atto da parte di Arpae, alla Società HERA S.p.A., l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. **DET-AMB-2019-5587 del 04.12.2019**, per l'attività di raccolta e depurazione acque reflue urbane - Agglomerato di Boccaleone, Comune di Argenta (FE).

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad Arpae formale domanda per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e nella struttura d'impresa, per la quale dovrà essere presentata specifica domanda di voltura.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare all'Arpae una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5, comma 1 e comma 2, del D.P.R. n. 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità di 15 anni dalla data di rilascio del presente atto, da parte di Arpae.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265.

Il presente provvedimento, a cui dovrà essere allegata, da parte del proponente, la marca da bollo numero identificativo 01191518610194 del 15.03.2021, è efficace a decorrere dalla data dell'avvenuta notifica al richiedente e da essa decorrono i termini per le prescrizioni in essa riportate.

Il presente atto, firmato digitalmente, viene rilasciato tramite PEC alla Società HERA S.p.A. e trasmesso al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, al Servizio Ambiente dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, all'ATERSIR-Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti e alla Regione Emilia Romagna-Servizio Tutela e Risanamento acqua, aria e agenti fisici.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale.

firmato digitalmente
La Responsabile del Servizio
Dott.ssa. Marina Mengoli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.